

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(COPPO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 47, adottata a Ginevra nel 1935 dalla 19ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro, vincola ogni Stato a dichiararsi favorevole al principio della settimana lavorativa di 40 ore, senza che ciò comporti una diminuzione del tenore di vita dei lavoratori, ed all'adozione o all'incoraggiamento dei provvedimenti idonei a raggiungere tale fine.

Nei Paesi moderni e socialmente avanzati, la disciplina dei principali istituti giuridici connessi alla prestazione di lavoro è riservata allo Stato, che la attua, perseguendo un interesse di indole generale, con norme aventi natura pubblicistica e carattere cogente.

Questo postulato di ordine non solo giuridico, ma anche civile e morale, si trova a monte di quella produzione normativa che va sotto la denominazione convenzionale di

« legislazione sociale » ed il cui sviluppo si è andato manifestando, con sempre maggiore evidenza e nitidezza di contorni, con l'avvento ed il progredire della moderna società industriale. Nel rapporto di lavoro subordinato la durata della prestazione lavorativa, ossia il periodo di tempo durante il quale il lavoratore pone le proprie energie a disposizione del datore di lavoro, costituisce uno degli aspetti più importanti del rapporto stesso, in quanto, insieme con la spendita di forze fisiche ed intellettuali, comporta un lungo impiego di tempo al servizio del datore, coinvolgendo perciò la persona o l'esistenza stessa del lavoratore.

In tale ordine concettuale, ben si comprende perchè l'OIL abbia posto come destinatari diretti della normativa contenuta nella Convenzione n. 47 gli Stati membri, quali primari titolari del diritto-dovere di regolamentare la durata della prestazione di lavoro.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il rilievo che questa disciplina assume nel quadro generale della tutela del lavoro ha fatto sì che i principi ad essa relativi siano stati inclusi nella Costituzione, che all'articolo 36 dispone: « La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge ».

La necessità di un intervento statale nella determinazione della durata del lavoro, che sottoponga a limitazioni la volontà delle singole parti in tale campo, sorge dall'interesse di carattere pubblicistico che si intende tutelare. Tale interesse supera perciò quello personale del datore di lavoro, come pure quello contingente dello stesso lavoratore che, per bisogno di maggior guadagno, è spesso disposto a prestazioni prolungate.

La disciplina vigente in materia di durata del lavoro è contenuta nel decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692. Tale legge, adottata quasi mezzo secolo fa, a parte ogni considerazione sulle mutate condizioni sociali ed economico-produttive, fissa in 48 ore settimanali il limite legale dell'orario di lavoro.

La medesima legge, a causa della ricchissima tipologia di esclusioni, deroghe ed eccezioni, che ne infirmano il carattere di generalità, nonchè a causa del diffuso fenomeno (sia pure tenuto conto della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, concernente le imprese industriali) del lavoro straordinario, aggrava i costi umani e sociali del lavoro subordinato, specie per i lavoratori appartenenti a categorie meno organizzate sindacalmente e si trova quindi in palese contrasto con i principi costituzionali di libertà e di uguaglianza.

Appare quindi evidente la necessità di una revisione della disciplina legislativa della durata del lavoro, caratterizzata, oltre che dalla finalità primaria relativa all'attribuzione di una maggiore quantità di tempo per consentire al lavoratore il necessario riposo fisiologico, ferma restando l'esigenza di una sicurezza economica che lo faccia rinunciare a più lunghe prestazioni di lavoro, anche da quella, collaterale, di rendere possibili ampie e volontarie scelte in ordine all'impiego del tempo libero, con attività di ricreazione

fisica e spirituale ed, inoltre, con una maggiore partecipazione all'associazionismo politico.

D'altra parte la contrattazione collettiva, tenendo conto anche della Raccomandazione n. 116 dell'OIL, adottata nel 1963 e concernente la riduzione della durata del lavoro, ha perseguito, soprattutto negli ultimi anni, una progressiva concentrazione dell'orario di lavoro, ed il traguardo delle 40 ore settimanali, a parità di retribuzione, è raggiunto, nell'arco di validità dei rispettivi contratti collettivi, dai lavoratori del settore meccanico e metallurgico, edile, chimico, del commercio, tessile, legno, eccetera, per menzionare solamente i comparti produttivi più importanti, talchè entro il 1973 la grande maggioranza dei lavoratori italiani non supererà il limite delle 40 ore per settimana.

L'intervento legislativo è urgente e necessario per assicurare la medesima tutela a tutti indistintamente i lavoratori (come appunto fa la Convenzione n. 47), ivi compresi perciò, e soprattutto, quelli meno organizzati sindacalmente o comunque appartenenti a settori meno avanzati.

Tale intervento dovrà, tenendo anche presenti le altre disposizioni dell'articolo 36 della Costituzione relative all'equa retribuzione, al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite, contenere la durata del lavoro entro limiti che non pregiudichino la libertà e l'eguaglianza dei lavoratori dipendenti rispetto agli altri cittadini, impedendo loro il pieno sviluppo della persona.

Riduzione della durata del lavoro, con la parallela soppressione, salvo casi eccezionali, di prestazioni straordinarie, vuol dire anche creazione di nuovi posti di lavoro, in una fase del processo produttivo ed economico in genere in cui l'aumento della disoccupazione è direttamente connesso all'evoluzione tecnologica, mentre occorre tendere al pieno impiego.

La settimana generalizzata di 40 ore lavorative come limite massimo, che si vuole e si deve ormai attuare, dovrà comportare per ogni operatore economico, pubblico o privato che sia, una migliore organizzazione ed una più razionale utilizzazione degli impianti.

ti; sarà altresì necessario iscrivere nel quadro delle misure di politica economica del Paese provvedimenti idonei ad incrementare il volume degli investimenti.

Ciò al fine di evitare un aumento dei costi di produzione con conseguente rialzo del livello generale dei prezzi.

In questo contesto di riforma della durata del lavoro il Ministero del lavoro ha già posto allo studio un disegno di legge per una nuova disciplina dell'orario di lavoro, delle ferie e delle festività.

Tale disegno di legge, tenendo conto del distacco, fattosi sempre più ampio, tra la contrattazione collettiva e la legislazione positiva che non risponde più alle conquiste sindacali dei lavoratori, intende consolidare ed unificare ciò che la contrattazione ha potuto conseguire, estendendo alcune conquiste alle categorie sindacalmente meno rappresentate e tutelate.

Oltre all'orario di lavoro, il disegno di legge generalizzerà la regolamentazione del lavoro straordinario attualmente in vigore per le aziende industriali e razionalizzerà in un sistema unitario gli istituti giuridici del riposo settimanale, delle ferie e delle festività.

Sarà anche prevista la possibilità di determinare, attraverso i contratti collettivi, i regimi orari di lavoro nelle attività discontinue.

Tracciata come sopra esposto la linea evolutiva secondo la quale va realizzandosi una concreta riforma, contrattuale e legislativa, della durata del lavoro, il cui caposaldo è stabilito nella settimana non superiore alle 40 ore, appare più che mai tempestivo ed opportuno assumere anche in campo internazionale l'impegno di ridurre la settimana lavorativa al predetto limite, ed a tale scopo si propone la ratifica della Convenzione n. 47 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del lavoro n. 47 concernente la riduzione della durata del lavoro a quaranta ore settimanali, adottata a Ginevra il 22 giugno 1935.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

Convention 47

CONVENTION CONCERNANT LA RÉDUCTION DE LA DURÉE
DU TRAVAIL A QUARANTE HEURES PAR SEMAINE

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
S'étant réunie à Genève, le 4 juin 1935, en sa dix-neuvième session,

Considérant que la question de la réduction de la durée du travail constitue la sixième question à l'ordre du jour de la session;

Considérant que le chômage a pris des proportions tellement étendues et sévit depuis si longtemps qu'il y a actuellement dans le monde des millions de travailleurs en butte à la misère et à des privations dont ils ne sont pas eux-mêmes responsables et dont ils ont légitimement le droit d'être soulagés;

Considérant qu'il serait désirable que les travailleurs soient mis, dans la mesure du possible, à même de participer au bénéfice des progrès techniques dont le développement rapide caractérise l'industrie moderne;

Considérant que, pour donner suite aux résolutions adoptées par la dix-huitième et la dix-neuvième session de la Conférence internationale du Travail, il est indispensable de tenter un effort afin de réduire le plus possible la durée du travail dans toutes les catégories d'emploi;

adopte ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-cinq la convention ci-après, qui sera dénommée Convention des quarante heures, 1935:

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention se déclare en faveur:

a) du principe de la semaine de quarante heures appliqué de telle manière qu'il ne comporte pas de diminution dans le niveau du vie des travailleurs;

b) de l'adoption ou de l'encouragement des mesures qui seraient jugées appropriées pour arriver à cette fin;

et s'engage à appliquer ce principe aux diverses catégories d'emploi, conformément aux dispositions de détail à prescrire par les conventions distinctes qui seraient ratifiées par ledit Membre.

Article 2

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 3

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 4

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

Article 5

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 6

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 7

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 8

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Le Président de la Conférence

F.H.P. CRESWELL

Le Directeur du Bureau international du Travail

HAROLD BUTLER

Traduzione non ufficiale

Nota bene: *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

Convenzione 47**CONVENZIONE SULLA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL LAVORO A QUARANTA ORE SETTIMANALI**

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Riunita a Ginevra il 4 giugno 1935 per la sua diciannovesima sessione, considerato che la questione della riduzione della durata del lavoro costituisce il sesto punto all'ordine del giorno della sessione;

Considerato che la disoccupazione ha assunto proporzioni talmente vaste e infausta da tanto tempo che attualmente esistono nel mondo milioni di lavoratori in preda alla miseria e a privazioni di cui non sono responsabili e dalle quali hanno il legittimo diritto di essere sollevati;

Considerato che sarebbe auspicabile che i lavoratori fossero messi, per quanto possibile, in grado di partecipare ai benefici del progresso tecnico il cui rapido sviluppo caratterizza l'industria moderna;

Considerato che, per dare seguito alle risoluzioni adottate dalla diciottesima e dalla diciannovesima sessione della Conferenza internazionale del lavoro, è indispensabile effettuare uno sforzo per ridurre il più possibile la durata del lavoro in tutte le categorie di impiego;

adotta, oggi ventidue giugno millenovecentotrentacinque, la seguente convenzione che sarà denominata « Convenzione delle quaranta ore, 1935 »:

Articolo 1

Ogni Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione si dichiara in favore:

a) del principio della settimana di quaranta ore applicato in modo da non comportare diminuzione del tenore di vita del lavoratore;

b) dell'adozione o dell'incoraggiamento dei provvedimenti che siano giudicati appropriati per raggiungere questo scopo;

e si impegna ad applicare questo principio alle diverse categorie d'impiego, in conformità alle disposizioni particolari che saranno prescritte dalle singole convenzioni che detto Stato membro ratifichi.

Articolo 2

Le ratifiche ufficiali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dello Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 3

1. La presente convenzione si applicherà solamente agli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale;

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che saranno state registrate dal Direttore Generale le ratifiche di due Stati membri.

3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro, dodici mesi dopo la data in cui la rispettiva ratifica sarà stata registrata.

Articolo 4

Non appena le ratifiche di due Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate, il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ne darà notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimenti la registrazione delle ratifiche che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri Stati membri dell'Organizzazione.

Articolo 5

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni a partire dalla data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione stessa, mediante comunicazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia registrato la presente convenzione, il quale, nel termine di un anno dalla fine del periodo di dieci anni citato al paragrafo precedente, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 6

Al termine di ogni periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se occorra iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 7

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione relativa alla revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante le disposizioni dell'articolo 5 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Articolo 8

Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

Il Presidente della Conferenza

F.H.P. CRESWELL

Il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro

HAROLD BUTLER